

*Al signor Ministro
di grazia e giustizia*

Milano, 3 settembre 1997.

Invio per la successiva trasmissione al Signor Presidente della Camera dei Deputati, in duplice originale accompagnati da una serie di allegati, la richiesta di auto-

rizzazione a richiedere, emettere ed eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un Membro del Parlamento della Repubblica.

Con alta stima e considerazione.

Il procuratore della Repubblica
UMBERTO LOI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Milano, 3 settembre 1997.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a richiedere, emettere e – se concessa – ad eseguire ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di: Cesare PREVITI, nato a Reggio Calabria il 21.10.1934, Deputato al Parlamento.

*Al Signor Presidente
della Camera dei Deputati*

ROMA

Il Pubblico Ministero

nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe a carico anche di:
Cesare PREVITI, nato a Reggio Calabria il 21.10.1934,

in ordine:

A) al reato di cui agli artt. 81, 110, 321, in relazione all'articolo 319 c.p., perché agendo in concorso con altri, intermediando la promessa ed il versamento di denaro a Renato Squillante – e per il tramite di

questi — ad altri pubblici ufficiali, unitamente ad Attilio Pacifico o comunque in concorso con lui, consegnava ingenti somme di denaro in contanti per conto di società aventi sede in Milano, perché Renato Squillante, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto Consigliere Istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma, compisse una indeterminata serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori violando i doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività di cui fosse richiesto, e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza. In Milano e altrove sino al 1989.

B) del reato previsto e punito dagli artt. 81-110, 112 n. 1, 321 in relazione agli artt. 319 e 319-ter c.p. perché, agendo in concorso con ACAMPORA Giovanni, PACIFICO Attilio, SQUILLANTE Renato (nella sua qualità indicata al capo precedente), VERDE Filippo — nella sua qualità prima di magistrato con funzioni giudicanti presso le sezioni civili del Tribunale di Roma, poi di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia —, ROVELLI Nino e con i suoi eredi BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice nonché in concorso con altri magistrati appartenenti al distretto di Corte d'Appello di Roma e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, intermediando — in accordo con ACAMPORA, PACIFICO e SQUILLANTE — tra ROVELLI Nino ed i suoi eredi da un lato ed i pubblici ufficiali dall'altro, perché costoro violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. — procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e passato in giudicato a seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di Cassazione — riceveva dagli eredi di ROVELLI le somme di seguito indicate, direttamente ed attraverso ACAMPORA e PACIFICO, destinate in parte a retribuire la mediazione, in parte ai citati pubblici ufficiali che le ricevevano.

In particolare, tra gli altri:

VERDE nella sua qualità di Presidente di sezione del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della controversia IMI/Rovelli, in data 31.10.1986, decideva ed induceva a decidere la causa favorevolmente ai ROVELLI;

VERDE nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr. MINNITI — Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma, componente del collegio giudicante che avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile di determinazione del quantum di risarcimento del danno, che, avendo studiato l'incarto processuale, aveva reso nota la sua determinazione di disporre una nuova perizia per la quantificazione dell'entità del danno — di partecipare al predetto giudizio ed in particolare all'udienza del 4.4.89 organizzava per lo stesso giorno pretestuosamente una inutile riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto questioni di edilizia giudiziaria, convocando il dr. MINNITI alla predetta riunione ed imponendogli di parteciparvi inderogabilmente;

Pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione, violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi — diversi dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto occuparsi della questione della improcedibilità — che il Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un appunto indirizzandolo ai colleghi del Collegio giudicante, e che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità del ricorso IMI;

SQUILLANTE, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a 500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio giudicante della Corte di Cassazione per indurlo a violare l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie attinenti al giudizio IMI/ROVELLI.

Ricevendo ai fini sopra indicati, tramite bonifici effettuati dai predetti eredi ROVELLI rispettivamente:

a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:

1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21.3.94;

2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31.3.94;

3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), S.B.S. Lugano, a favore di Veteri Anstalt, valuta 07.04.94;

4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000), Verwaltungs und Privat-Bank Vaduz, a favore di CODAVA Est., valuta 13.5.94;

5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone, valuta del 24.6.94;

b) Previti FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000). SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. Filippo. valuta del 21.3.1994;

c) Acampora FRS 10.850.000:

1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta 24.6.94;

2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, valuta 24.06.94;

3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto BLAWOR, valuta 24.06.94;

4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.085.04, valuta 24.06.94;

5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.088.09, valuta 24.06.94;

e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari — al cambio di valuta nel giorno degli accrediti — a lire 66.789.541.000.

Reato aggravato dal numero delle persone superiore a cinque.

Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno fino al 1994.

OSSERVA

1. — SUI GRAVI INDIZI DI REITÀ.

A carico di Cesare PREVITI sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alle ipotesi reato sopra indicate.

I) reato di cui ai capo a):

Stefania ARIOSTO ha dichiarato, in data 28 luglio 1995 e 23 ottobre 1995 (cfr. allegato nr. 1), ed ha ampiamente confermato in

successivo incidente probatorio (cfr. allegato nr. 2), di avere appreso da Cesare PREVITI che egli « aveva a libro paga numerosi magistrati romani »; di avere assistito personalmente a due versamenti di denaro da parte di Cesare PREVITI a Renato SQUILLANTE (indicato quale collettore delle tangenti); che a tali vicende partecipava anche Attilio PACIFICO, avvocato in Roma e legato a Cesare PREVITI.

Le indagini esperite hanno permesso di accertare che:

Stefania ARIOSTO frequentava Cesare PREVITI, con il quale era in rapporti di cordialità e fiducia come risulta in modo inequivocabile da fotografie acquisite (cfr. allegato nr. 3) e da dichiarazioni di vari soggetti;

in epoca antecedente a quella in cui rese dichiarazioni alla Autorità Giudiziaria, Stefania ARIOSTO aveva riferito gli episodi a due persone che hanno confermato i colloqui, avvenuti in epoca non sospetta e cioè Giorgio CASOLI (già consigliere della Corte Suprema di Cassazione in servizio alla Prima Sezione Penale della Corte Suprema, già Sindaco di Perugia, Senatore della Repubblica e Sottosegretario alle Poste) — (cfr. allegato nr. 4) e Vittorio DOTTI (già Deputato al Parlamento, per lo stesso raggruppamento politico cui appartiene l'on. Cesare PREVITI — (cfr. allegato nr. 5);

i rapporti molto stretti fra Cesare PREVITI e numerosi magistrati di cui Stefania ARIOSTO aveva riferito sono risultati provati talora in modo documentale, come nel caso del viaggio negli U.S.A. per la premiazione (organizzata dalla NIAF) di CRAXI quale « uomo dell'anno » in cui le spese di viaggio e soggiorno di molti magistrati furono pagate da Cesare PREVITI. Al viaggio parteciparono, tra gli altri, Filippo VERDE e Renato SQUILLANTE (1) (cfr. allegato nr. 6);

nei periodi indicati dall'ARIOSTO — come in altri periodi — risultano numerose operazioni bancarie da cui è possibile evidenziare rilevanti disponibilità di contanti in capo a Cesare PREVITI: in particolare su conti correnti presso B.N.L., Banca Commerciale Italiana e Rolo Banca di Roma intestati a Cesare PREVITI nel periodo 1.1.1986-13.05.1992 risultano versamenti per contanti per complessive lire 17.804.030.500 (2), e prelevamenti mediante assegni a favore di se stesso per vari miliardi per l'esattezza oltre quattro miliardi e

(1) Il viaggio aereo e le spese di soggiorno sono state pagate da Cesare PREVITI con assegni tratti dai suoi conti correnti a favore della MERIDIANO VIAGGI, agenzia di viaggio che ha curato l'organizzazione del viaggio per tutti gli ospiti di PREVITI. Alcuni di questi, ma non VERDE, hanno ritenuto di « rimborsare » tali spese. Fa specie che SQUILLANTE, mentre riceveva vari accrediti sul suo conto corrente svizzero da parte di PACIFICO e, in epoca successiva, anche di PREVITI, si sia preoccupato di conservare per otto anni la documentazione che dimostra l'avvenuto rimborso delle spese in questione.

mezzo, con punte di quasi un miliardo e duecento milioni nel 1988 e quasi due miliardi e trecento milioni nel 1989) — (cfr. allegato nr. 7);

per numerose operazioni risulta aver operato Marco IANNILLI, impiegato, assistente addetto alla segreteria dello studio dell'on. Cesare PREVITI dal 1977, menzionato frequentemente nelle agende di Attilio PACIFICO in periodi nei quali si verificano altri fatti di rilievo per la vicenda di cui al capo successivo (cfr. allegato nr. 8);

risultano effettivamente esservi stati rapporti fra Cesare PREVITI ed EFIBANCA come segnalato dall'ARIOSTO (cfr. allegato nr. 9);

Renato SQUILLANTE aveva ingenti disponibilità finanziarie all'estero, incompatibili con i suoi redditi apparenti e dichiarati. Inoltre indagini esperite presso l'agente di cambio ALOISIO De GASPERI hanno permesso di evidenziare come gli asseriti investimenti di borsa fossero invece soltanto manovre per dissimulare la provenienza del denaro, evidentemente illecita (cfr. allegato nr. 10);

nel periodo cui si riferisce il capo A SQUILLANTE ha ricevuto, tramite bonifici, quasi 200.000 franchi svizzeri (tutti provenienti da conti di Pacifico) e 150.000 dollari sui conti accesi presso la Società Bancaria Ticinese, per un totale in controvalore in lire di circa 380 milioni, in un periodo di poco successivo, ed esattamente il 6 marzo 1991, poco più di 434.000 dollari (pari a mezzo miliardo di lire, come specificato dalla contabile) bonificatigli da Cesare PREVITI (cfr. allegato nr. 11).

Altri elementi sono riepilogati nella ordinanza di custodia cautelare emessa in data 11.3.1996 nei confronti di Renato SQUILLANTE e Attilio PACIFICO (cfr. allegato nr. 12), nonché in quella emessa in data 10.4.1997 nei confronti di Fabio, Mariano SQUILLANTE e Olga SAVTCHENKO (cfr. allegato nr. 13) e nei provvedimenti che in sede di gravame hanno confermato la sussistenza di gravi indizi di reità (cfr. allegato nr. 14 e 15).

Gli elementi ora elencati costituiscono riscontro decisivo delle dichiarazioni rese da Stefania ARIOSTO (il cui contenuto è stato contestato dalla difesa di Cesare PREVITI senza che, tuttavia, tali elementi di riscontro e gli altri, ampiamente indicati nei vari provvedimenti sulla libertà personale, siano stati intaccati (3), sicché sulla posizione dell'indagato non è il caso di soffermarsi oltre, rinviando per i dettagli al contenuto dei provvedimenti citati sopra, anche alla luce delle imponenti prove, di cui ora si dirà, in relazione al reato sub B).

(2) Complessivamente sui conti correnti in questione, nel periodo considerato, affluiscono versamenti provenienti da terzi per 31 miliardi 996.000.616. Di questi, 17 miliardi 804.030.000 sono in contanti, gli altri in assegni bancari o circolari e in bonifici.

(3) Questo Ufficio ha ritenuto di allegare la documentazione difensiva prodotta dai legali di Cesare Previti nel corso dell'incidente probatorio ed in relazione allo stesso perché ne possa essere presa visione (cfr. allegato nr. 72).

II) reato di cui al capo b).

L'esatta comprensione della gravidanza degli elementi d'accusa a carico di Cesare PREVITI deve, necessariamente, muovere dai provvedimenti cautelari emessi nei confronti di ACAMPORA e PACIFICO, nei quali nei diversi gradi di giurisdizione e fino alla Corte di Cassazione, è stata riconosciuta l'esistenza di un nesso tra le erogazioni di danaro dei ROVELLI, poste in essere attraverso gli indagati, ed il condizionamento dell'esito del giudizio IMI/ROVELLI, attraverso la corruzione di pubblici funzionari (4).

Altro provvedimento di custodia cautelare per i medesimi fatti corruttivi è intervenuto nei confronti di Felice ROVELLI e Primarosa BATTISTELLA, rispettivamente figlio e vedova di Nino ROVELLI (cfr. allegato nr. 20 e 21).

Siffatti provvedimenti devono intendersi integralmente richiamati in questa sede (5).

(4) In data 15.05.96, su richiesta di questo Ufficio, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di PACIFICO Attilio ed ACAMPORA Giovanni (cfr. allegato nr. 16). La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 29.08.96. n. 2563 (cfr. allegato nr. 17), pronunciando sulla posizione di ACAMPORA riteneva sussistere una pluralità di elementi convergenti, in modo logico, alla formazione del quadro accusatorio, idonei ad argomentare l'esistenza di un nesso tra le erogazioni di danaro ed il condizionamento dell'esito del giudizio I.M.I.-ROVELLI, attraverso la corruzione di pubblici funzionari. Sulla medesima ordinanza di custodia cautelare, relativamente alla posizione di PACIFICO Attilio, veniva chiamato a pronunciarsi, altresì, il Tribunale del riesame di Milano (a seguito di sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Quarta), che riconfermava l'ordinanza con il provvedimento n. 2166/96 TDR (cfr. allegato n. 18). Il ricorso proposto dalla difesa di Attilio PACIFICO contro tale ordinanza è stato respinto dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. allegato n. 19).

(5) La vicenda indicata nei citati provvedimenti può essere riassunta come segue. Immediatamente dopo l'arresto di Renato SQUILLANTE e di Attilio PACIFICO, per il reato sub a), nell'ambito delle ulteriori attività istruttorie, è stato richiesto alla A.G. elvetica di interrogare la signora BATTISTELLA Primarosa in ordine ad un bonifico da lei disposto a favore di PACIFICO. A seguito della richiesta Primarosa BATTISTELLA e Felice ROVELLI hanno reso interrogatorio all'A.G. Elvetica in sede di rogatoria (cfr. allegato n. 22). In tale sede hanno affermato che:

nel dicembre 1990 Nino ROVELLI, prima di sottoporsi ad una operazione chirurgica, aveva informato la moglie di essere in debito con l'avv. PACIFICO pregandola, nel caso in cui non fosse sopravvissuto all'intervento, di provvedere al pagamento. L'ing. ROVELLI decedeva il 30.12.1990;

Attilio PACIFICO, circa un mese dopo il decesso di Nino ROVELLI, si presentò a Felice ROVELLI asserendo di vantare un credito quantificandolo in circa 30 miliardi di lire. Contestualmente aggiungeva che anche gli avvocati Cesare PREVITI e Giovanni ACAMPORA erano essi pure creditori verso Nino ROVELLI;

i ROVELLI hanno risposto di non avere in quel momento disponibilità liquide tali da poter estinguere il debito del loro congiunto e richiesto di procrastinare il pagamento all'esito della controversia giudiziaria I.M.I./ROVELLI;

all'esito favorevole della causa che consentì agli eredi ROVELLI di ricevere una somma, detratte le tasse, di oltre 650 miliardi di lire, nel 1994 si era proceduto, su indicazione di PACIFICO, PREVITI e ACAMPORA, a corrispondere ai medesimi gli importi indicati nella imputazione sub b).

Orbene, se i versamenti a Cesare PREVITI sono stati posti in essere nel medesimo contesto e per le medesime ragioni delle erogazioni avvenute verso PACIFICO ed ACAMPORA, circostanza affermata dagli eredi ROVELLI e non smentita da alcuno degli indagati, se siffatte erogazioni sono intervenute con finalità corruttive, circostanza ritenuta nei citati provvedimenti cautelari fino al giudizio di cassazione, è indiscutibile la sussistenza di gravi indizi a carico dell'indagato.

Del resto, le indagini eseguite, pure esse richiamate nei citati provvedimenti cautelari, hanno consentito di escludere la riferibilità di tali versamenti in denaro ad una attività professionale svolta da ACAMPORA, PREVITI e PACIFICO per i ROVELLI (6).

(6) Premesso che gli eredi ROVELLI concordemente sostengono di avere appreso dell'esistenza del « debito » nei giorni successivi alla morte di Nino ROVELLI e che pertanto — stando a tale versione — non avrebbero nessun rilievo, sulla genesi del debito stesso, eventuali contatti professionali intervenuti successivamente tra la famiglia ROVELLI e PACIFICO, ACAMPORA e PREVITI:

non sarebbe spiegabile la frequente contestualità tra i contatti tra i vari indagati e gli eventi di maggior momento verificatisi nella vicenda processuale IMI/ROVELLI, dei quali si riferirà in seguito;

non risulta l'esistenza di rapporti amicali tra gli indagati (la circostanza è esclusa dallo stesso ROVELLI che ha dichiarato di aver conosciuto PREVITI ed ACAMPORA dopo la morte del padre e solo in relazione al pagamento delle somme sopra specificate. Altrettanto ROVELLI ha dichiarato in relazione al rapporto con PACIFICO circoscrivendolo ad incontri finalizzati soltanto a conoscere lo stato della causa giudiziaria in vista del pagamento delle somme dovute all'avvocato, attesa la dilazione richiesta dai ROVELLI ovvero, nel secondo interrogatorio e solo a seguito delle contestazioni dell'Ufficio, a mere « consultazioni » per la vicenda IMI/ROVELLI);

in relazione alla vicenda IMI/ROVELLI gli indagati PACIFICO, ACAMPORA e PREVITI non hanno mai avuto incarichi formali. Si vedano al riguardo i verbali di assunzione di informazioni rese dai difensori degli interessi ROVELLI nella causa (cfr. allegato nr. 23), prof. Mario ARE, il 28.10.96 e il 13.9.96 (tra l'altro, pag. 3, « Devo categoricamente escludere che altri si siano occupati della vicenda in sede giudiziale »; pag. 4, « Domanda: L'ing. ROVELLI le ha mai parlato degli avvocati ACAMPORA, PACIFICO e PREVITI in relazione alla vicenda IMI/SIR? Risposta: Non me ne ha mai parlato. Domanda: Dopo la morte dell'ing. ROVELLI del dicembre 1991, dalla vedova o dai figli dell'ing. ha mai saputo che della causa si erano occupati ACAMPORA, PREVITI e PACIFICO? Risposta: Lo escludo nella maniera più categorica. Ho appreso dai giornali il coinvolgimento di questi avvocati ») e prof. Michele GIORGIANNI il 16.6.96 (tra l'altro, pag. 2, « Per quello che mi consta escludo nella maniera più assoluta che in tutte le fasi della lunga controversia IMI/SIR gli avvocati PACIFICO, ACAMPORA, PREVITI, si siano occupati della controversia. Domanda: È mai capitato su richiesta prima dell'Ing. Nino ROVELLI e poi da parte degli eredi che lei abbia mai mandato delle memorie o comunque documentazione riguardante la controversia agli avvocati PREVITI, ACAMPORA, PACIFICO? Risposta: Mai. Domanda: È a conoscenza che Felice ROVELLI o la madre o gli altri eredi ROVELLI abbiano contattato gli avvocati ACAMPORA, PREVITI, PACIFICO per la questione IMI/SIR? Risposta: Mai ») alla A.G. di Milano;

la signora BATTISTELLA ha escluso ogni rapporto di tipo professionale tra gli indagati (int. 08.05.96, pag. 4, « Domanda: L'avv. PACIFICO, per quel che le risulta, si è mai occupato degli affari legali della sua famiglia? » Risposta: « No, per quel che ne so io il PACIFICO aveva nei confronti di mio marito quel credito di cui ho parlato, ma non aveva altri rapporti »);

Ulteriore elemento avente natura indiziana, anch'esso direttamente riferibile alla posizione di Cesare PREVITI, è costituito dalla circostanza che per i pagamenti è stato utilizzato lo stesso fondo destinato agli impegni della procedura IMI e dal fatto che i pagamenti in questione sono avvenuti solo dopo la materiale percezione della somma netta attribuita ai ROVELLI in esito al giudizio.

Felice ROVELLI (int. 14.09.96) ha dichiarato che la famiglia non aveva conferito alcun mandato agli avvocati PACIFICO, ACAMPORA, PREVITI, per curarne gli interessi in Italia od all'estero (pag. 2), confermando, inoltre, di non aver mai affidato a PACIFICO alcun incarico, nemmeno stragiudiziale per una eventuale transazione con l'I.M.I. (pag. 3). I colloqui intervenuti con costui erano comunque tutti posteriori alla quantificazione del credito fatta dal primo (pag. 3);

Giovanni ACAMPORA ha affermato (cfr. allegato nr. 24) di aver svolto attività professionale per conto di Nino ROVELLI nel periodo settembre 89-dicembre 90 legata alla vicenda IMI/ROVELLI e che di questa attività era informato anche il figlio Felice, tant'è che la richiesta della «parcella» sarebbe stata formulata direttamente dal professionista al cliente senza la «mediazione» di PACIFICO. Le affermazioni sono contraddette categoricamente dagli eredi ROVELLI (questi sostengono di non saper nulla della pretesa attività professionale, e di aver corrisposto il denaro ad ACAMPORA solo ed esclusivamente in ragione della «introduzione» di questi tra i creditori di Felice ROVELLI da parte di PACIFICO);

Attilio PACIFICO ha asserito (cfr. allegato nr. 25) di aver svolto genericamente consulenze per conto di Nino ROVELLI, senza precisarne la natura ma escludendo di essersi interessato della vicenda IMI/ROVELLI. Le affermazioni sono in aperto contrasto con i documenti sequestrati presso lo studio del professionista tra i quali figurano altresì appunti riservati predisposti dall'avv. ARE e da questi consegnati a Nino ROVELLI (vds. sommarie inf. prof. avv. Mario ARE);

Cesare PREVITI non è mai stato interrogato. Le sue dichiarazioni pubbliche, riportate dalla stampa, legano il ricevimento del denaro alla prestazione di non meglio specificate attività professionali, anch'esse comunque sconosciute agli eredi ROVELLI;

per quanto riguarda l'unica richiesta di versamento - da parte di PACIFICO - corredata di documentazione che apparentemente giustificerebbe un rapporto professionale, la signora BATTISTELLA rivela di esser stata pienamente consapevole della simulazione posta in essere per fornire una causale lecita (esistenza di un rapporto professionale) al pagamento (cfr. int. 8.5.96. pag. 4. sulla fattura 1/94 (cfr. allegato n. 26) emessa da PACIFICO: «Io confermo di aver dato a PACIFICO la somma corrispondente a questa ma escludo categoricamente, per quanto a mia conoscenza, che le prestazioni indicate nella fattura siano state effettuate da PACIFICO».

Altro elemento avente natura indiziaria emerge dall'analisi delle modalità dei versamenti, quale risulta dalla seguente tabella:

Dall'analisi dei tempi e delle modalità dei versamenti è dato desumere, con alto grado di probabilità, l'origine illecita delle somme in questione, giacché si evidenzia come gli indagati abbiano cercato di porre una barriera tra i loro, comunque occulti, rapporti bancari esteri, e il ricevimento delle somme di cui si tratta.

Ed invero:

gli eredi ROVELLI hanno costituito una apposita società, con sede in Liechtenstein, la PITARA Trust, per provvedere ai pagamenti relativi alla vicenda processuale con l'IMI. Questa società e i conti correnti aperti a suo nome, sono stati interposti nei pagamenti diretti ad ACAMPORA, PACIFICO e PREVITI (cfr. allegato nr. 22);

PACIFICO, pur avendo a disposizione una nutrita serie di conti correnti accesi presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, la S.B.S. di Lugano e la Banca Commerciale di Lugano, ha costituito per il tramite di Ettore ABELTINO (delle cui dichiarazioni si richiama a questo proposito il contenuto — cfr. allegato nr. 27) delle società nelle quali non figura nemmeno come beneficiario economico.

Cesare PREVITI ha ricevuto l'importo non direttamente sul conto corrente « Mercier » presso la Darier Hentsch di Ginevra, bensì lo ha fatto transitare su un conto corrente transitorio della S.B.S. di Ginevra, da cui poi è stato girato sul conto « Mercier » (cfr. allegato n. 28).

Peraltro, dalla documentazione bancaria e societaria acquisita recentemente presso la Confederazione Elvetica risulta evidente che il denaro ricevuto da PREVITI, PACIFICO e ACAMPORA è andato per gran parte a confondersi attraverso una serie di passaggi tra i vari conti correnti dell'uno e dell'altro interprete della vicenda. In particolare, nell'aprile 1994 Cesare PREVITI ha movimentato circa 5.500.000 FrS verso PACIFICO (cfr. allegato n. 29) e, a partire dalla seconda metà del 1994 — quando era Ministro della Repubblica — ha movimentato complessivamente almeno altre lire 1.600.000.000 verso PACIFICO (cfr. allegato n. 30) mentre da società che si ha ragione di ritenere collegate ad ACAMPORA o a persone a lui vicine sono state bonificate a PACIFICO complessivamente cifre dell'ordine di miliardi di lire.

È stato altresì accertato che PACIFICO ha disposto attività di spallonaggio, tramite tale BOSSERT (cfr. allegato n. 31), per far rientrare in Italia in contante, complessivamente oltre dieci miliardi di lire ed in talune ipotesi l'attività di spallonaggio è stata preceduta dalle rimesse di denaro da Cesare PREVITI (cfr. allegato nr. 30) e ACAMPORA (o soggetti a lui vicini) a PACIFICO.

Ulteriori elementi significativi di responsabilità a carico di Cesare PREVITI si traggono dall'analisi della vicenda processuale IMI/ROVELLI, che evidenzia le incredibili anomalie che ne hanno caratterizzato lo svolgimento. Non si intende qui sindacare il merito di un provvedimento giudiziario ma soltanto evidenziare come siano intervenute talune aporie esterne al momento decisorio e tuttavia certamente idonee ad influenzarlo tutte nella prospettiva del riconoscimento delle ragioni degli eredi ROVELLI. Il rilievo di tali anomalie, nella vicenda in esame, consiste nella circostanza che esse individuano una parte degli atti contrari ai doveri di ufficio per i quali sono intervenuti i pagamenti effettuati dalla famiglia ROVELLI, pagamenti cui sono seguiti, a breve intervallo, flussi di denaro privi di plausibile giustificazione, tra PACIFICO da un lato, SQUILLANTE e uno degli autori di tali atti « contra ius », VERDE, dall'altro.

La vicenda processuale IMI/ROVELLI è descritta nell'ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Milano datata 15.05.96 (pagg. 7-11 - allegato n. 16), alla quale si fa espresso rinvio. Essa è stata caratterizzata tra le altre, dalle anomalie che seguono.

Dopo che il Tribunale di Roma — collegio presieduto da Filippo VERDE — con sentenza 31.10.1986 aveva accolto la domanda proposta dagli eredi ROVELLI limitatamente all'an debeatur, disponendo la separazione e la prosecuzione del giudizio sul quantum, con sentenza 13.5.1989 il Tribunale di Roma determinò il quantum, e cioè l'importo che I.M.I. doveva corrispondere agli eredi ROVELLI.

Senonché la formazione del nuovo collegio giudicante ebbe a subire un'improvvisa modificazione a causa di una singolare circostanza. Infatti, il Presidente del Tribunale di Roma — dr. Carlo Minniti — (cfr. allegato n. 32), che avrebbe dovuto presiedere il collegio — attesa la delicatezza della causa — aveva preventivamente studiato l'incarico processuale formandosi l'idea di dover disporre una nuova perizia per la determinazione del quantum. Di tale circostanza aveva avuto modo di parlare con il dr. Sammarco (Presidente della Corte d'Appello di Roma) precedentemente all'udienza fissata per il 4.4.89.

Proprio quel giorno ricevette invece una convocazione telefonica dal Ministero di Grazia e Giustizia (dall'ufficio del Capo di Gabinetto — dr. VERDE o da altro ufficio dello stesso Ministero) per una riunione relativa all'edilizia giudiziaria. Considerato che proprio quel giorno era in programma la causa IMI SIR tentò di rinviare la convocazione al Ministero ricevendo quale risposta l'improrogabilità della stessa. A questo punto designò la d.ssa Campolongo quale presidente del collegio con l'intesa che ella avrebbe disposto un rinvio per permettere al dr. MINNITI di presiedere la causa.

La riunione al Ministero durò circa un'ora, vi prese parte il dr. SAMMARCO e si fece vedere anche il dr. VERDE, e non portò ad alcuna decisione definitiva. Accertamenti svolti da questo Ufficio hanno permesso di accertare che presso il Ministero non vi è traccia documentale di tale convocazione e della relativa riunione (cfr. allegato n. 33).

Al rientro in Tribunale il dr. MINNITI apprese dalla d.ssa CAMPOLONGO che « la causa era stata ritenuta in decisione » in quanto « gli avvocati avevano insistito e lei era stata costretta a mandarla in decisione ».

Premesso ciò si evidenzia che il collegio presieduto da Filippo VERDE emise la sentenza favorevole agli eredi ROVELLI il 31.10.1986 (data di deposito) e appena due mesi dopo, come emerge dalla documentazione acquisita in Svizzera attinente le presenze degli indagati presso l'Hotel Splendide di Lugano, Filippo VERDE si trovò appunto in tale località dal 27.12.86 al 02.01.87 occupando più camere. Il soggiorno venne pagato dall'avvocato PACIFICO come risulta dalle annotazioni apposte dall'Hotel sulle ricevute (cfr. allegato nr. 34), anch'egli presente per tutto il periodo.

Una seconda anomalia, rilevante in ordine al contenuto della sentenza, riguarda il giudizio di cassazione.

Essendo intervenuta sentenza d'appello (26.11.90, n. 4809) che condannava l'I.M.I. al pagamento, a favore dell'Ing. ROVELLI e della FIND S.R.L, di una somma complessiva aggirantesi intorno a 1000 miliardi di lire (capitale, interessi, spese ed altro), l'I.M.I. propose ricorso per Cassazione, notificato alla difesa ROVELLI in data 3.01.1991 e depositato, con gli allegati, in data 22.01.91.

All'udienza del 29.01.92. che costituisce uno dei momenti centrali dell'intera vicenda, innanzi alla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, la difesa degli eredi ROVELLI sollevò eccezione di improcedibilità del ricorso, per mancato deposito della procura speciale conferita con atto separato. La difesa ROVELLI sosteneva infatti che, nel fascicolo di parte della difesa I.M.I., mancava la procura speciale ad litem dei difensori, il cui deposito è previsto dall'articolo 369 n. 3 c.p.c. Nel prosieguo la difesa I.M.I. presentò una denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma a seguito della quale si instaurò un procedimento penale contro ignoti.

Da una parte proseguì l'azione civile. La Cassazione (ordinanza 30.01.92. depositata il successivo 12.02.92) sospese il giudizio e rimise alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 369 n. 3 c.p.c. nella parte in cui non consente di sanare la situazione di cui alla stessa norma. La Corte Costituzionale (sentenza 10.11.92 deposito delle motivazioni 24.11.92) dichiarò l'inammissibilità della

questione di legittimità proposta. La Cassazione fissò nuova udienza per il giorno 18.3.93, poi spostata al giorno 25.03.93, e quindi al giorno 27.05.93, e definì il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso I.M.I..

Dall'altra nacque un procedimento penale: in data 30.01.92. Luigi ARCUTI, presidente dell'I.M.I., presentò querela contro ignoti, per il reato di cui all'articolo 490 c.p. sostenendo che la procura speciale non mancava in origine ma era stata fatta sparire; procedimento caratterizzato dal fatto che mentre a più riprese il pubblico ministero aveva chiesto al G.I.P. l'archiviazione del procedimento, per essere ignoti gli autori del fatto (e cioè per esser stata la procura regolarmente depositata, fatta sparire da qualcuno), il G.I.P. dispose invece l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato (e cioè per non essere stata depositata la procura). La Corte di Cassazione annullò il provvedimento d'archiviazione del G.I.P.

La vicenda è compiutamente descritta nell'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Roma 14.05.96, nr. 2454/94 R.G.N.R., a cui si rinvia per i particolari (cfr. allegato nr. 35).

Una terza anomalia riguarda l'astensione del presidente di uno dei collegi della Corte di Cassazione che avrebbe dovuto decidere sulla causa.

Nel 1993, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, fu fissata una nuova udienza dalla Suprema Corte di Cassazione per il 18 marzo 1993, e quale Presidente fu designato il dr. Mario CORDA (cfr. allegato n. 36). Attesa la rilevanza della causa il Presidente provvide per tempo, come da prassi, a studiare l'incarto predisponendo un « appunto manoscritto » (cfr. allegato n. 37) nel quale si evidenziavano i punti sui quali la Corte era chiamata a decidere invitando i colleghi a presentarsi « preparati », sui punti in discussione, affrontando la questione della improcedibilità anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, e manifestando tra l'altro la possibilità di modificare la giurisprudenza con il dichiarare ammissibile il ricorso dell'IMI.

L'appunto in questione venne fotocopiato con l'ausilio di una collaboratrice di cancelleria (cfr. allegato nr. 38), inserito in buste chiuse dallo stesso Presidente ed inserito nella casella della posta di ciascun membro del collegio.

Nei primi di marzo del 1993 pervenne un esposto anonimo indirizzato al Presidente dalla Corte di Cassazione nonché al dr. CORDA nel quale, in sintesi, si diceva che quest'ultimo aveva già anticipato il giudizio sulla causa e che copia del manoscritto era a mani dell'anonimo autore, (cfr. allegato nr. 39).

A seguito di tale missiva il dr. CORDA, con l'animo di continuare a presiedere il collegio, predispose la bozza di una istanza di astensione al Presidente della Cassazione, nella convinzione che sarebbe stata rigettata. Presentò tale minuta al dr. BRANCACCIO che seduta stante e sulla stessa bozza dell'istanza di astensione dispose la sostituzione del dr. CORDA con altro membro del collegio (vds. allegato n. 40). L'udienza venne spostata dal 18 al 25 marzo 1993 e quindi al 27 maggio 93 con l'ulteriore sostituzione del Presidente del collegio.

Non si può dubitare che il manoscritto sia stato consegnato (o comunque letto ad estranei all'amministrazione della Giustizia) da un appartenente all'ordine giudiziario od al Ministero di Grazia e Giu-

stizia (magistrato o collaboratore di cancelleria), con evidente violazione del segreto d'ufficio.

La circostanza è emersa in momento successivo allorquando con un altro anonimo è stata recapitata (01.06.93) al Presidente della Cassazione la procura speciale privata del margine sinistro e del lembo superiore destro (ove potevano o dovevano essere apposti i timbri del deposito) — (cfr. allegato n. 41). Tale ultima lettera indirizzata ai dr. Brancaccio - Sgroi e Corda recita: « ringrazio per la sensibilità dimostrata per i fatti da me denunciati e per l'astensione che ha permesso di chiudere la partita 3 a 2. Per evitare fastidi a cancellieri e avvocati accusati dai servi dell'IMI restituisco l'originale del documento che ha fatto punire definitivamente il palazzo e tangentopoli ».

L'astensione di cui parla l'anomino era appunto quella del dr. CORDA. Non a caso destinatario della lettera era anche il dr. CORDA che alla data dell'1.6.93 (data in cui è stata protocollata in Cassazione) non aveva più nulla a che vedere con la causa IMI/SIR.

Appare evidente dal contenuto dell'anonimo che accompagnava la procura speciale mutilata, che esso proveniva dallo stesso autore o comunque dallo stesso « centro di interessi » che aveva inviato il precedente anonimo che provocò l'astensione del Presidente Corda. Ne segue che la procura speciale era in possesso della persona o delle persone che inviando quel primo anonimo avevano inteso favorire la « parte ROVELLI » nel procedimento in Cassazione. Ciò rende improbabile che la procura speciale non sia stata depositata per mera negligenza (cfr. allegato nr. 42 deposizioni dr. Bibolini e dr. Morelli).

Le vicende processuali assumono significato particolarmente pregnante se messe in relazione con i contatti intervenuti tra gli indagati in occasione delle tappe fondamentali di sviluppo del procedimento giudiziario, quali risultano da:

1. agende e block notes sequestrati a PACIFICO;

2. sviluppo del traffico telefonico delle rispettive utenze, tra le quali ha particolare rilievo il cellulare 0337-277519, intestato alla società LA FULVIA spa ma sicuramente in uso a Felice ROVELLI (7) nel periodo 21.01.92-03.11.93; nonché l'utenza 0337/723535, relativa a un telefono cellulare utilizzato di solito dal prof. ARE, che però l'aveva prestato a Felice ROVELLI nei giorni 11 e il 12 febbraio 92.

La tabella che segue è esemplificativa dei rapporti esistenti tra gli eventi giudiziari e i contatti tra gli indagati o con terze persone aventi comunque relazione con i procedimento giudiziario, L'analisi completa dei rapporti può essere letta nell'allegato nr. 44.

(7) a) LA FULVIA spa appartiene alla famiglia ROVELLI;

b) nell'interrogatorio del 14.09.96 Felice ROVELLI ha ammesso la circostanza;

c) il periodo di utilizzazione del cellulare da parte di Felice ROVELLI è stato confermato dagli accertamenti svolti sui « MSC » (micro switch channel, ossia i ponti radio impegnati) impiegati per le telecomunicazioni e da quelli riguardanti le presenze alberghiere di Felice ROVELLI in Roma (cfr allegato n. 43).

Per dimostrare la rilevanza dei contatti, si approfondisce qui, ancora a titolo di esempio (sottolineando che le considerazioni hanno lo stesso rilievo per una serie di altri casi), l'annotazione contenuta nella agenda 1993 di PACIFICO riferibile alla giornata del 07.12.93: 1.10 CASTELLO: « il terzo del collegio è il Cons. APICE e non MARZIALE ».

Orbene, in quella data vi è stata una udienza collegiale innanzi alla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma ed uno dei membri del collegio era proprio il Consigliere Dr. Umberto APICE. A seguito dell'udienza è stata emessa ordinanza « con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione della sentenza della Corte d'Appello di Roma » (dichiarazioni del prof. ARE in data 28.10.96. pag 3). CASTELLO è